N. R.G. 1062/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. [redacted] Presidente

dott. [redacted] Giudice

dott. [redacted] Giudice Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **1062/2020**, promossa da:

[redacted], nata il 02/08/1981 a Sassocorvaro (PU), rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata nel suo studio legale in Fano, [redacted];

ricorrente

contro

[redacted], nato il 29/09/1976 a Roma;

convenuto - contumace

OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI.

CONCLUSIONI:

PARTE RICORRENTE:

"1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la signora [redacted] e il signor [redacted] a Trecastelli (AN) il 31.05.2015, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015 al n. 4 Parte II;

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dbb86cc1a79ce765b8454bfc307ada5
Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1834e60bc1e9ef9e8c19ba51a32fb1a0

2 disporre a carico del padre, [redacted], l'assegno di mantenimento a favore del figlio [redacted] di euro 300,00 da corrispondersi entro il 10 di ogni mese in via anticipata e con rivalutazione Istat annua, oltre al rimborso in misura del 50% delle spese straordinarie sostenute a favore del minore, secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Ancona;

3 disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore [redacted] alla madre con collocazione presso la stessa, a [redacted], in [redacted];

4 disporre il diritto di visita del padre, o il sabato pomeriggio o la domenica pomeriggio dalle ore 11,00 alle ore 18,00, escluso il pernottamento. Le Festività verranno gestiti in modo alternato, includendo sempre un pranzo, con orario dalle 11,00 alle 18,00 escluso il pernottamento;

5 ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tre Castelli, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.

6 Con vittoria di spese e compensi professionali".

* * * *

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 25.2.2020 [redacted] ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con [redacted] a Trecastelli il 31/05/2015, l'affidamento esclusivo del figlio [redacted] e la previsione di un contributo per il suo mantenimento.

2. Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace (poiché nella relazione del 6.4.2021 l'ufficiale giudiziario ha riscontrato il trasferimento del signor [redacted] a [redacted] l'ordinanza presidenziale è stata notificata sia ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso la casa comunale di Trescastelli, quale ultima residenza nota del convenuto, dove il plico è stato consegnato il 7.6.2021, sia nell'abitazione dove lo stesso si è trasferito sita in [redacted], dove la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 15.6.2021, come risulta anche dal CAD e dall'avviso di ricevimento).

3. Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dbb86cc1a79ce765b8454bfc307ada5
Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1834e60bc1e9ef9e8c19ba51a32fb1a0

All'udienza presidenziale del 23.3.2021 il Presidente non ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti, confermando le condizioni della separazione.

4. La causa è stata istruita con prove orali e documentali. All'udienza del 19.5.2022 il difensore della ricorrente ha precisato le conclusioni ed il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.

* * *

5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.

Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 1597/2019 del 05/02/2019 il Tribunale di Pesaro ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che lo stesso giorno erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge; inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.

Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Trecastelli il 31/05/2015 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trecastelli al n. 4, parte 2, serie A dell'anno 2015.

6. La ricorrente ha domandato l'affidamento esclusivo del minore [redacted] rappresentando che il signor [redacted] si sarebbe allontanato dal figlio sia sotto l'aspetto affettivo che assistenziale, considerato che starebbe con il minore soltanto nella giornata di sabato, non si preoccuperebbe neppure di sentirlo telefonicamente e, inoltre, non avrebbe mai versato alcuna somma per il suo mantenimento. Ha inoltre evidenziato che il convenuto avrebbe sempre avuto un carattere irascibile e prepotente, ingiuriandola telefonicamente e screditando la sua persona anche nei confronti dei suoi conoscenti, tanto che era stata costretta a depositare un esposto presso la Questura di Fano.

6.1 Prima di entrare nel merito giova ricordare che l'affidamento esclusivo è disciplinato dall'art. 337 *quater* c.c. secondo cui: "*il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno*

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dbb86cc1a79ce765b8454bfc307ada5
Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1834e60bc1e9ef9e8c19ba51a32fb1a0

solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile".

In virtù della disciplina prevista dalla l. n. 54/2006, il Giudice deve preferire la soluzione dell'affidamento condiviso, che presupponendo un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana, si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, ed è derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore

Poiché la scelta di attribuire l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva ad un genitore rappresenta una rilevante deroga rispetto al regime ordinario di affidamento condiviso l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.

È stato merito della giurisprudenza aver elaborato le coordinate esegetiche che devono orientare l'interprete nell'optare per l'affidamento esclusivo, che possono compendiarsi, in termini generali, nell'accertata inidoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore. Sono state nel tempo definito alcune figure sintomatiche in presenza delle quali l'interesse del minore non risulterebbe assicurato se non attraverso l'affidamento esclusivo, tra cui, ad esempio, oltre al totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, il mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore; il mancato rispetto del regime delle visite, che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori; comportamenti del genitore collocatario marginalizzanti nei confronti dell'altro genitore o comunque tesi ad ostacolare i rapporti tra figli e genitori non collocatario.

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dbb86cc1a79ce765b8454bfc307ada5
Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1834e60bc1e9ef9e8c19ba51a32fb1a0

Proprio per la natura eccezionale dell'istituto l'affidamento esclusivo non è giustificabile nel mero conflitto tra i genitori, che, di per sé solo, è quindi inidoneo ad escluderlo. La mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. n. 6535 del 06/03/2019; n. 5108 del 29/03/2012).

L'affidamento condiviso non può nemmeno ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (cfr. Cass. n. 30826 del 28/11/2018).

Per poter adeguatamente motivare la decisione di affidare un figlio in via esclusiva ad un solo genitore il Tribunale è quindi chiamato a svolgere un giudizio prognostico circa la capacità dello stesso di crescere ed educare, giudizio da formularsi con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.

È pertanto onere del genitore richiedente l'affidamento esclusivo allegare e provare elementi specifici, non astratti e generici, dai quali poter accertare la natura pregiudizievole per l'interesse del minore dell'affidamento condiviso.

6.2 Nel caso di specie la domanda è fondata per le seguenti ragioni:

- il convenuto è rimasto totalmente inadempiente agli obblighi di mantenimento che gravano su ciascun genitore, come dallo stesso confermato ai Servizi Sociali ai quali ha riferito di "*non aver mai corrisposto il mantenimento economico a suo figlio per via di questioni irrisolte tra lui e la sua ex moglie*" (cfr. relazione del 29.3.2022). Ai Servizi Sociali il signor [redacted] ha poi precisato di aver raggiunto un accordo sul punto con la signora [redacted] ed il suo legale, che prevedrebbe una rateizzazione degli arretrati. Tale circostanza, tuttavia, è stata oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente, il cui difensore all'udienza del 20.4.2022 ha

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dbb86cc1a79ce765b8454bfc307ada5
Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1834e60bc1e9ef9e8c19ba51a32fb1a0

precisato che "*tra le parti non è stato raggiunto nessun accordo, né per quanto riguarda gli arretrati né rispetto al mantenimento futuro*";

- dall'istruttoria svolta è emerso che nel momento in cui i genitori hanno dovuto assumere alcune decisioni nell'interesse del figlio il padre ha tenuto una condotta non collaborativa. La madre della ricorrente, infatti, all'udienza del 20.4.2022 ha confermato che il padre era contrario all'iscrizione del figlio alla scuola materna, specificando che "*mi sono più volte intromessa io nei loro discorsi rappresentando al signor* [redacted] *l'importanza di far stare* [redacted] *all'asilo insieme agli altri bambini. Non so dire le ragioni della sua contrarietà all'iscrizione all'asilo. Alla fine si è deciso ed ha firmato l'iscrizione*". Ha poi riferito che il padre non voleva autorizzare il rilascio del documento d'identità di [redacted], salvo poi aver cambiato idea soltanto perché "*la mamma del signor* [redacted] *ha una casa in Croazia, dove senza documento d'identità il minore non sarebbe potuto andare";*

- il padre, inoltre, partecipa in maniera marginale alla vita del figlio. La testimone [redacted] sul punto ha riferito che normalmente il convenuto vede il figlio il sabato pomeriggio, mentre qualche volta e soltanto in concomitanza con alcuni momenti liberi dal lavoro ha chiesto di poterci stare anche durante la settimana. Tale circostanza è stata confermata anche dal signor [redacted] ai Servizi Sociali del Comune di Mondolfo, come risulta dalla relazione del 29.3.2022, nella quale si legge che "*il signor* [redacted] *si reca a prendere* [redacted] *tutti i sabati alle ore 10 e lo riporta a casa della mamma verso le ore 18.00"* e che *"a volte, in accordo con la sig.ra* [redacted] *incontra il figlio un pomeriggio in mezzo alla settimana, dopo la scuola e lo accompagna al parco-giochi per trascorrere con lui qualche ora";*

- il 2.5.2019, dunque in epoca successiva alla separazione, la signora [redacted] ha presentato una richiesta di ammonimento ritenendo il convenuto responsabile di atti persecutori nei propri confronti, consistiti nell'invio di messaggi e telefonate dal contenuto minaccioso e ingiurioso, pedinamenti e appostamenti nei pressi della sua abitazione. Con provvedimento del 19.6.2019 il Questore di Pesaro ed Urbino ha disposto l'ammonimento, rilevando che "*i fatti rappresentati nella richiesta costituiscono una grave e insistente intromissione nella vita privata della donna, la quale ha manifestato fondato timore per la propria incolumità, in conseguenza degli espliciti comportamenti di* [redacted] *il quale, già prima del mese di giugno dello scorso anno, aveva palesato condotte persecutorie nei confronti della* [redacted]*"* (doc. 5).

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dbb86cc1a79ce765b8454bfc307ada5
Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1834e60bc1e9ef9e8c19ba51a32fb1a0

Va peraltro evidenziato che nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo la parte resistente non si è costituita in giudizio, manifestando quindi un completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale. Tale comportamento processuale corrobora la valutazione di inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.

Per tali ragioni il Collegio ritiene maggiormente conforme all'interesse del minore accogliere la domanda di affido esclusivo dello stesso alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata del figlio con continuità e responsabilità.

6.3 Con riferimento alle modalità di visita padre figlio la ricorrente ha prospettato la seguente regolamentazione: o il sabato pomeriggio o la domenica pomeriggio dalle ore 11,00 alle ore 18,00, escluso il pernottamento.

Tale richiesta va accolta considerato che risulta conforme all'attuale assetto organizzativo. Tali modalità ad oggi non prevedono il pernotto del minore con il padre, circostanza che tuttavia è stata condivisa dallo stesso convenuto, che ai Servizi Sociali ha riferito che in considerazione dell'età di [redacted] ancora non sussistono le condizioni per farlo dormire con sé.

Merita tuttavia di essere evidenziato che i Servizi Sociali nella relazione del 29.3.2022 nel descrivere il legame padre figlio hanno rilevato che [redacted] "*era vicino al padre sul divano a vedere la tv, si faceva coccolare dal padre, lo abbracciava, rideva e scherzava con lui*", tanto che hanno concluso affermando che "*il sig.* [redacted] *sembra essere molto legato a suo figlio, non volendolo forzare in alcun modo per non creare disagio, cercando di far valere i suoi diritti di padre*".

Da quanto riferito dai Servizi Sociali, dunque, il signor [redacted] è riuscito ad instaurare con il figlio un rapporto sereno e positivo. Tale circostanza, seppur alla luce delle molteplici criticità evidenziate in precedenza non può essere sufficiente per giustificare un affidamento condiviso, va comunque valorizzata per favorire il rapporto padre figlio. Ciò significa che in aggiunta alla visita del fine settimana va sin d'ora previsto che il padre potrà trascorrere con il figlio anche due pomeriggi la settimana (indicativamente dalle 17.00 alle 19.00), che dovranno essere concordati con la ricorrente tenuto conto delle esigenze del figlio.

Con riferimento, invece, alla gestione delle festività va confermata la regola dell'alternanza che era già stata prevista in sede di separazione.

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dbb86cc1a79ce765b8454bfc307ada5
Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1834e60bc1e9ef9e8c19ba51a32fb1a0

6.4 Appare in ogni caso opportuno che i Servizi Sociali territorialmente competenti effettuino un monitoraggio periodico del nucleo familiare, relazionando al Giudice tutelare ex art. 337 c.c. nel caso in cui emergessero situazioni di pregiudizio per il minore o, viceversa, venissero meno gli elementi ostativi ad una gestione condivisa della responsabilità genitoriale.

7. La ricorrente ha poi richiesto un contributo per il mantenimento del minore.

Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento dei figli l'art. 337 *ter* c.c. sancisce il principio di proporzionalità, secondo cui l'assegno deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla norma, costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalla valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.

7.1 Dalle dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso si evince che la ricorrente nel 2016 ha prodotto un reddito lordo da lavoro pari ad euro 10.767, nel 2017 pari ad euro 8.497 e nel 2018 pari ad euro 11.316 (doc. 7, 8 e 9).

È inoltre gravata da un mutuo per il quale versa mensilmente una rata di 338,94 euro (doc. 6).

Viceversa, con riferimento al resistente, non è noto alcun dato preciso sotto l'aspetto reddituale.

L'istruttoria, tuttavia, ha dimostrato che il signor [redacted] ha una specifica capacità lavorativa, considerato che è stato lo stesso convenuto ad aver dichiarato ai Servizi Sociali di aver lavorato come idraulico fin dall'età di 14 anni.

È stato poi dimostrato che in passato era titolare di una ditta individuale che si occupava dell'installazione di impianti di irrigazione, anche se non sono stati acquisiti sufficienti elementi per poter ritenere che la ditta sia tuttora attiva.

Per tali ragioni, tenuto conto che ogni genitore ha l'obbligo di mantenere il proprio figlio, considerato che il convenuto ha una specifica capacità lavorativa, tenuto conto dell'età del minore, il Collegio ritiene di dover confermare la somma di euro 200,00 mensili che le parti avevano concordato in sede di separazione.

Le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, vengono suddivise al 50% tra i genitori.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e, considerato che [redacted] è stata ammessa al gratuito patrocinio (cfr. delibera del Consiglio dell'Ordine del 27.1.2020),

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dbb86cc1a79ce765b8454bfc307ada5
Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1834e60bc1e9ef9e8c19ba51a32fb1a0

devono essere liquidate a favore dello Stato in complessivi euro 2.200, considerato che "*Qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale*" (cfr. Cass. n. 18167 del 16/09/2016).

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue:

dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da [redacted] e [redacted] a Trecastelli il 31/05/2015 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trecastelli al n. 4, parte 2, serie A dell'anno 2015;

ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trecastelli di procedere alle annotazioni di legge;

affida in via esclusiva il figlio minore [redacted] alla madre con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna**;**

dispone che il padre trascorra con il figlio la giornata del sabato o della domenica, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, nonché previo accordo con la mamma e tenuto conto delle esigenze del figlio, due pomeriggi la settimana (indicativamente dalle 17.00 alle 19.00). Le festività, inoltre, verranno trascorse in maniera alternata;

dispone che i Servizi Sociali del Comune di Mondolfo effettuino un monitoraggio periodico del nucleo familiare, provvedendo a trasmettere una relazione al Giudice tutelare nel caso in cui emergessero situazioni di pregiudizio per il minore o venissero meno gli elementi ostativi ad una gestione condivisa della responsabilità genitoriale;

dispone che [redacted] versi alla signora [redacted], a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 200,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Ancona**;**

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dbb86cc1a79ce765b8454bfc307ada5
Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1834e60bc1e9ef9e8c19ba51a32fb1a0

condanna [redacted] al pagamento a favore dello Stato delle spese di questa procedura che si liquidano in 2.200 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 14/09/2022.

Il Giudice Estensore

dott. [redacted]

Il Presidente

dott. [redacted]

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dbb86cc1a79ce765b8454bfc307ada5
Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1834e60bc1e9ef9e8c19ba51a32fb1a0